



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **73** Data: **19/12/2019**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2018 - ART.20 D.LGS.175/2016

L'anno nel mese di **Dicembre** il giorno **Diciannove**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	S
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	S	ROSSI VALENTINA	S
MARIANINI ILARIA	S	CASTAGNOLI SILVIO	S
PINI GOFFREDO	S		
BELLINI LORENZO	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
NUZZOLO GABRIELE	S		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 13	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **ROSSI VALENTINA, NUZZOLO GABRIELE, ZANCHINI MATTEO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che in applicazione dell'art. 20 T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione sono adottati ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Rilevato altresì che il comma 12 dell'art. 26 del T.U.S.P. dispone quanto segue:

"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

Tenuto conto che

- con deliberazione consiliare n. 41 del 28.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e il relativo piano di razionalizzazione;

- con deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 21.12.2018 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune Santa Sofia alla data del 31 dicembre 2017, come disposto dall'art. 20 D.Lgs.175/2016;
- ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare

- la verifica annuale delle "Partecipazioni Societarie del Comune di Santa Sofia" **allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;
- le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Precisato che il documento allegato A), comprendente schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, contiene:

- i dati per l'analisi della partecipazione, le verifiche richieste ai fini della revisione periodica art.20 del D.Lgs 175/2016 e le eventuali azioni di razionalizzazione definite con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione;
- la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione delle ricognizioni precedenti (art.24 e art. 20 TUSP);

Dato atto che l'Ente alla data del 31/12/2018 detiene le seguenti partecipazioni:

1) società partecipate direttamente

AMR S.R.L. cons.	0,30000%
Hera S.p.A.	0,05260%
Lepida S.c.p.A.	0,00150%
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	1,91220%
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.	0,03340%
Società per l'Affitto Soc. Cons. a r.l.	5,00%

2) società partecipate da Livia tellus Romagna Holding S.p.A. (partecipazioni indirette):

	% LTRH
ALEA Ambiente S.p.A.	100,00%
Fiera di Forlì S.p.A.	31,198%
Forlifarma S.p.A.	100,00%
FMI S.r.l.	100%
Hera S.p.A.	1,2056%
Romagna Acque S.p.A.	16,068%
SAPIR S.p.A.	0,1754%
Start Romagna S.p.A.	17,4487%
Techne Soc. Cons. a r.l.	50,00%
Unica Reti S.p.A.	51,4256%

3) altre società partecipate indirettamente

	società tramite	% società tramite
Plurima S.p.A.	Romagna Acque società delle fonti spa	32,38%

Dato atto altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P. come indicato nell'allegato A) si rileva quanto segue:

- è stato completato il percorso di dismissione di ATR soc. cons. a r.l con il deposito in data 15/12/2017 al registro Imprese dell'atto di scissione con effetti dal 1 gennaio 2018, pertanto da tale data è cessata la partecipazione del Comune di Santa Sofia;
- per Fiera di Forlì è in corso di attuazione il piano di ristrutturazione aziendale. E' stato attuato lo scorporo patrimoniale come previsto con conseguente contenimento degli oneri di ammortamento;
- con atto del Notaio in data 10.12.2018 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Forlì Città Solare in Forlì Mobilità Integrata che, a seguito della fusione, ha assunto la denominazione di FMI S.r.l. con effetti dal 1.1.2019;
- per Società per l'Affitto soc. cons. a r.l., nel mese di maggio 2019, è stato completato il percorso di trasformazione come previsto, pertanto risulta cessata la partecipazione del Comune di Santa Sofia;
- per Plurima S.p.A. è stata predisposta una modifica statutaria in approvazione nell'assemblea dei soci di dicembre 2019 che prevede l'azzeramento dei compensi agli amministratori in attuazione al contenimento dei costi previsto;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione da attuare secondo le modalità e tempi definiti nel piano allegato, per le seguenti società :

- Fiera di Forlì spa che presenta un risultato di esercizio negativo relativo agli ultimi 5 anni, si conferma il mantenimento della partecipazione con l'attuazione di misure di contenimento dei costi di funzionamento tramite l'aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale pluriennale che consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenga conto delle nuove prospettive di collaborazione con il gruppo di Fiera di Rimini approvate nell'assemblea dei soci del 31.10.2019;
- Società per l'Affitto soc. cons. a r.l. si è concluso il percorso di trasformazione della società come previsto nel precedente piano di razionalizzazione e in data 14.5.19 è stata cancellata dal registro imprese;

Verificato altresì il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza interventi di razionalizzazione per le ragioni espresse nei documenti allegati:

- Alea Ambiente SpA
- AMR Srl cons.
- FMI srl
- Forlifarma SpA
- Hera SpA
- Lepida Scpa
- Livia Tellus Romagna Holding SpA
- Romagna Acque SpA
- Sapir SpA
- Start Romagna SpA
- Techne Soc.Cons.p.a.
- Unica Reti SpA
- Plurima SpA

Richiamato il precedente piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. (deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 21.12.2018), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.20 comma 4 del T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2019/2021 ed i relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 05/02/2019 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di servizio;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato alla Giunta Comunale, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, Allegato C);

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la verifica annuale delle "Partecipazioni Societarie del Comune di Santa Sofia" allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e la relazione sull'attuazione del piano precedente ai sensi dell'art.20 c.4 T.U.S.P.;
2. di approvare le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;
3. di dare atto che, per le ragioni espresse nei documenti allegati, le società partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune e non necessitano di interventi di razionalizzazione sono le seguenti:
 - Alea Ambiente SpA
 - AMR Srl cons.
 - FMI srl
 - Forlifarma SpA
 - Hera SpA
 - Lepida Scpa
 - Livia Tellus Romagna Holding SpA
 - Romagna Acque SpA
 - Sapir SpA
 - Start Romagna SpA
 - Techne Soc.Cons.p.a.
 - Unica Reti SpA
 - Plurima SpA
4. di individuare specificatamente la seguente partecipazione da razionalizzare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati nella scheda della razionalizzazione periodica:
 - Fiera di Forlì S.p.A.
5. di prendere atto che risultano cessate le partecipazioni seguenti:
 - Società per l'Affitto Soc. cons. a r.l.
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. che i provvedimenti di cui alla presente deliberazione siano comunicati ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
9. di dare mandato all'ufficio segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **30/12/2019**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **30/12/2019**

Lì **30/12/2019**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- ☐ È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI